

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 10

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARDETTI, ANDÒ, LABRIOLA, BUFFONI, PIRO, ARTIOLI, BREDA

Modifiche agli articoli 14, 16, 23, 24, 27, 44, 49, 51, 52, 69, 72, 81, 85, 87, 91, 96, 96-bis, 106, 126 e 127, soppressione dell'articolo 116 e introduzione degli articoli 125-bis, 125-ter e 126-bis del regolamento

Presentata il 28 aprile 1988

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vicende politiche che hanno caratterizzato l'inizio di questa legislatura hanno riproposto con forza l'esigenza di una profonda riforma del nostro sistema istituzionale.

Sempre più urgente appare un incisivo riassetto del complesso dei pubblici poteri, che ne adegui le capacità operative alla quantità ed alla qualità delle domande espresse dalla società civile. E se da una parte tale necessità si palesa particolarmente viva in relazione alle strutture centrali del Governo e della Pubblica Amministrazione, dall'altra le preoccupazioni legate alla scarsa funzionalità del Parlamento si collocano in posizione sempre più centrale nel dibattito apertosi in tema di riforme istituzionali.

Un Parlamento scarsamente idoneo a maturare ed adottare scelte legislative in sintonia con i ritmi ed i problemi del Paese non è, infatti, solamente un elemento frenante nei confronti di un proficuo sviluppo economico e sociale. Una situazione di disagio quale quella oggi attraversata dal nostro sistema bicamerale diventa ben presto un fattore di grave condizionamento per lo stesso svolgersi della dialettica politica: basti pensare agli effetti negativi che direttamente ne scaturiscono a danno del rapporto Governo-Parlamento nonché, più in generale, a quelli che vengono riverberati sul « circuito » che lega il corpo elettorale ai partiti ed alle stesse Assemblee rappresentative.

Questi sono, è fin troppo evidente, meccanismi vitali in un sistema democratico, ed il loro cattivo funzionamento non può protrarsi troppo a lungo senza pregiudicare radicalmente le capacità di tenuta del sistema stesso. Il solo fatto che per tanto tempo si sia discusso attorno alla necessità di riforme istituzionali senza porvi concretamente mano — è stato giustamente rilevato — finisce con il diventare un modo « strisciante » di delegittimare le istituzioni stesse, della cui insufficienza si è largamente convinti senza che per questo si riesca ad attuare riforme soddisfacenti.

Se tutto questo è vero, non occorre spendere molte parole per evidenziare quali considerazioni di logica politica e giuridico-istituzionale inducano ad individuare nella riforma dell'organizzazione e delle procedure parlamentari il « punto di attacco » di quella più ampia manovra riformatrice che deve porre le strutture istituzionali del nostro Paese al passo con i problemi che emergono dalla società italiana.

Difficilmente contestabile appare, infatti, l'opinione secondo la quale dall'attuale configurazione dei regolamenti parlamentari — ed in particolar modo di quello della Camera dei deputati — nonché dalla prassi consolidatasi attorno ad essi, siano derivate conseguenze che hanno profondamente modificato la posizione del Governo in Parlamento; ciò non pone solamente i problemi cui si è fatto prima riferimento riguardo al rapporto tra Esecutivo, maggioranza che lo sostiene e Camere, ma giunge a far nascere seri dubbi circa l'effettiva sussistenza, nella situazione attuale, di alcuni elementi fondamentali in una forma di governo parlamentare qual è quella delineata dalla Costituzione italiana.

Secondo la nostra legge fondamentale, infatti, al Governo della Repubblica spetta il fondamentale compito di determinare l'indirizzo politico ritenuto più rispondente all'interesse generale e di attuarlo concretizzando gli impegni legislativi individuati nel programma, sul quale il Governo stesso imposta il proprio rapporto fiduciario con il Parlamento.

Impedire la delicatissima, fondamentale fase della dialettica politico-istituzionale che si sostanzia nel complesso di passaggi procedurali attraverso i quali prendono corpo e concretezza le iniziative legislative del Governo, significa introdurre nel sistema elementi di profondo mutamento, un mutamento che, per il fatto di essersi realizzato in maniera parziale o, peggio, strisciante e non da tutti pienamente avvertita, ha generato il profondo malessere istituzionale che ci troviamo di fronte.

Momento fondamentale di tale processo, che secondo autorevoli opinioni ha condotto ad una vera e propria modificazione tacita della Costituzione, risulta certamente essere quello rappresentato dalle modifiche apportate ai Regolamenti parlamentari nel 1971.

La risultante complessiva di quell'intervento, pure ispirato a condivisibili principi di programmazione dei lavori parlamentari, fu in definitiva una sorta di « spiazzamento » dell'Esecutivo in Parlamento. Al Governo venne gravemente pregiudicata la possibilità di prevedere tempi certi per la fase parlamentare di realizzazione della propria proposta programmatico-legislativa, ciò che ne riduceva e ne riduce assai fortemente la capacità di guida del Paese che, invece, a rigor di Costituzione dovrebbe, come si è detto, essere favorita nella misura massima possibile.

Ed è davvero difficile dubitare sui rischi di delegittimazione che per un sistema rappresentativo possono innescarsi a seguito della mancanza di funzionalità ed efficacia del raccordo tra Governo e Parlamento, se è vero che proprio dall'effettivo e corretto svolgersi di tale rapporto dipende, in massima parte, la realizzazione delle risposte legislative alle domande della società civile.

È quindi fattore di grande soddisfazione per i socialisti che il documento programmatico del nuovo Governo abbia in larga misura accolto esigenze di riforma istituzionale che essi da molti anni evidenziano.

In particolare, per quanto riguarda l'abolizione del voto segreto, l'onorevole Craxi aveva fra l'altro affermato, nel suo discorso all'Assemblea dei Gruppi parlamentari socialisti del 29 gennaio scorso: « Il Parlamento è l'istituto fondamentale della nostra democrazia e deve godere di un prestigio pari alla sua decisiva importanza. Non c'è retorica che possa sostituire la necessità di una riforma a cominciare da questa grande riforma di principio che è l'abolizione del voto segreto. Insisto nel definirla una grande riforma perché è ad un tempo una riforma politica, morale, funzionale. Nel momento in cui la politica vive sempre meno di idealità, e sempre più di interessi, è di primaria importanza preservare le decisioni politiche dall'influenza occulta dei particolarismi, dei settorialismi, delle corporazioni, delle *lobbies*. Il Parlamento deve essere posto in grado di rispondere con assoluta trasparenza di tutti i suoi atti. Non c'è altra via per mantenere il rispetto e la fiducia dei cittadini. Non è la sola, ben s'intende, delle riforme che sono ormai necessarie e mature ma è, di certo, una riforma assolutamente ineludibile ».

Ed ora, nel documento programmatico del Governo, si afferma con chiarezza la necessità di « una diversa regolamentazione dei procedimenti di deliberazione delle Camere, con particolare riferimento alle modalità di espressione del voto, in modo che rimanga segreto limitatamente alle deliberazioni che concernono persone o attengono a diritti di libertà costituzionalmente garantiti ».

Più in generale si afferma nel documento programmatico l'esigenza della « revisione dei regolamenti parlamentari fondata sulla congiunta e coesistente affermazione del diritto-dovere della maggioranza ad attuare il programma e del diritto-dovere delle opposizioni ad esercitare le proprie funzioni di rappresentanza e di controllo ».

Dalla consapevolezza di questa esigenza di fondo scaturiscono le proposte di modifica del Regolamento della Camera dei deputati che il Gruppo socialista sottopone ora all'attenzione di tutte le

forze politico-parlamentari, nella convinzione che esse sono rivolte verso un fine di interesse comune, da perseguire nella massima apertura al dibattito e nella prospettiva di un consenso quanto più possibile ampio.

Naturalmente si tratta di proposte che non solo non ignorano, ma anzi idealmente si affiancano ad altre idee di riforma da perseguirsi su piani e con strumenti diversi da quelli regolamentari. Basti pensare, tra tutti, all'auspicato affermarsi di un indirizzo di politica legislativa che veda il Parlamento impegnato soprattutto nella definizione degli indirizzi e delle questioni generali, lasciando al Governo la disciplina, mediante atti di normativa secondaria, degli aspetti esecutivi e di dettaglio (cosiddetta « delegificazione »). Un primo passo in questa direzione è stato compiuto con l'approvazione, da parte della Camera dei Deputati, del disegno di legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio, in attesa dell'esame da parte del Senato.

Quella che qui si prefigura è naturalmente una riforma « mirata », cioè intesa a rimuovere gli ostacoli che, alla luce della esperienza sino ad oggi maturata, maggiormente paiono pregiudicare l'efficace esplicarsi della funzione legislativa in generale nonché, come si è prima sottolineato, quelli che particolarmente si oppongono ad una maggiore scioltezza ed incisività dell'azione di Governo nelle sedi parlamentari.

Nella prospettiva ora delineata sembrano potersi concretamente individuare le seguenti linee di intervento:

a) massima trasparenza delle decisioni parlamentari relative ad iniziative legislative, realizzata mediante l'abolizione dello scrutinio segreto. Il voto segreto è una anomalia tipica del sistema parlamentare italiano (più accentuata alla Camera che al Senato).

Deve essere rovesciato il principio in vigore stabilendo che normalmente il voto è palese, salvo prevedere eccezioni per casi particolari, ad esempio per quanto riguarda le nomine e le valutazioni di persone.

La diversa regolamentazione dei procedimenti di deliberazione ci sembra rendere superflua l'apposizione della questione di fiducia su articoli di legge od emendamenti.

Se è vero che la questione di fiducia si atteggia tradizionalmente a strumento antiostruzionistico, può allora ipotizzarsi, nella prospettiva di una riforma regolamentare che complessivamente rafforzi la posizione del Governo in Parlamento, l'abrogazione delle relative norme regolamentari, (articoli 116 e 87 comma 5), riducendo l'istituto della fiducia all'originaria fisionomia disegnata dalla Costituzione all'articolo 94;

b) potenziamento del ruolo delle Commissioni, imperniato su una profonda riforma e valorizzazione della sede redigente, che dovrebbe diventare, rovesciando radicalmente il sistema attualmente vigente, il procedimento « normale » di esame delle iniziative legislative ordinarie, fatte salve, ovviamente, quelle attinenti materie per cui l'articolo 72 della Costituzione impone la cosiddetta « riserva d'Assemblea » (revisioni costituzionali, sistema elettorale, leggi-delega, trattati internazionali e bilanci). L'esaltazione del procedimento decentrato potrebbe avere, tra l'altro, il secondario ma non trascurabile effetto di realizzare una sorta di « diffusione » del potere decisionale, configurandosi quindi come un contributo ad un pieno recupero della funzione parlamentare, soprattutto a livello dei deputati di minore peso politico, di cui spesso si è lamentata una frustrante emarginazione;

c) introduzione di una « corsia preferenziale » per i disegni di legge di iniziativa governativa di particolare rilevanza ed urgenza: si tratta di individuare una procedura di « eccezionale urgenza » che abbrevi i tempi di discussione e li renda certi;

d) apprestare strumenti idonei a perseguire il fine di assicurare comunque una votazione del Parlamento sui decreti-legge entro il bimestre di vigenza degli

stessi. Un'autorevole indicazione in tal senso sembra di poter cogliere anche nella recentissima sentenza della Corte costituzionale (n. 362/1988) che ha chiaramente auspicato il superamento della prassi della « reiterazione » dei provvedimenti di straordinaria necessità ed urgenza adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Ferma restando la necessità di uno stretto coordinamento con le iniziative che al riguardo verranno assunte in Senato, lo scopo prefissato sembra ottenibile attraverso un'integrale revisione dell'articolo 96-bis, articolata su tre punti: 1) non emendabilità dei decreti-legge; 2) abolizione della doppia deliberazione sui presupposti costituzionali di necessità ed urgenza; 3) iscrizione obbligatoria dei provvedimenti urgenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, intesa a far sì che ogni ramo deliberi entro trenta giorni dalla ricezione.

Incidentalmente, si propone di eliminare il riferimento alla necessità di esame dei decreti-legge in sede referente; ciò riaprirebbe la possibilità di orientare la prassi nel senso dell'approvazione in sede legislativa;

e) riduzione della durata complessiva degli interventi sia nella fase della discussione generale sia in quella della discussione degli articoli e degli emendamenti. Esperienze di altri Parlamenti, a partire da quello Europeo, dimostrano che non è la durata degli interventi (quasi sempre ad aula semi-vuota o disattenta) a garantire la necessaria dialettica tra maggioranza ed opposizione. In questo senso dovrà essere previsto che la Conferenza dei capi gruppo debba (anche a maggioranza), nell'ambito della programmazione dei lavori, stabilire *a priori* il tempo complessivo per ciascuna discussione che verrà poi automaticamente ripartito tra i diversi gruppi secondo un criterio parte paritetico, parte proporzionale;

f) rovesciamento della tendenza affermatasi nel corso degli anni ad agevolare una sostanziale polverizzazione dei

gruppi parlamentari. A questo proposito si propone il ripristino di una normativa chiara, non sottoposta a deroghe discrezionali, che tuttavia potrebbe, qualora lo si ritenga opportuno, entrare in vigore a partire dalla prossima legislatura;

g) definizione di norme per una razionalizzazione dei lavori parlamentari sia in Aula che nelle Commissioni, sia in termini di più ordinata programmazione del calendario, sia di migliore ripartizione dei carichi operativi tra i due livelli.

A questo fine si dovrebbero prevedere le determinazioni per regolamento sia di spazi temporali obbligatoriamente riservati a specifici adempimenti (ad esempio le già previste sessioni di bilancio e una sessione di procedure per l'adozione delle direttive comunitarie in vista del 1992), sia del modello di organizzazione del lavoro normale attraverso la cosiddetta « minisessione » (due settimane riservate ai lavori in Commissione, una ai lavori d'Aula e una a disposizione dei parlamentari per l'assolvimento dei loro obblighi verso gli elettori);

h) un progetto di riforma del regolamento della Camera che nasce nella prospettiva di integrazione europea segnata dalla ormai prossima unificazione dei mercati, prevista per il 1992, non sarebbe certo completo se omettesse di apprestare strumenti adeguati alle nuove dimensioni che i problemi economico-sociali si avviano ad assumere in tale più ampio contesto. L'esigenza più immediata sembra, in proposito, quella di incrementare la qualità e la quantità delle informazioni e degli elementi conoscitivi a disposizione delle commissioni nel momento in cui le stesse si accingono ad esaminare provvedimenti attinenti la sfera delle materie comunitarie. A tale esigenza potrebbe efficacemente corrispondersi prevedendo una norma regolamentare che disciplini la partecipazione, per l'appunto a fini conoscitivi, dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo ai lavori delle Commissioni. La sede tecnicamente più idonea sembra essere

quella dell'articolo 126 del Regolamento, che attualmente disciplina gli aspetti del lavoro delle Commissioni connessi a materie comunitarie omettendo, tuttavia, di prevedere la partecipazione di cui sopra, per la quale non sembra d'altro canto praticabile la via ordinaria delle procedure di indagine ed informazione ai sensi dell'articolo 143; ciò in quanto i parlamentari europei non possono essere assimilati ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni il cui intervento è disciplinato da detto articolo.

Chiarito lo spirito complessivo della nostra iniziativa, diamo più analiticamente ragione, nei paragrafi che seguono, delle modificazioni da noi proposte.

Secondo l'ordine degli articoli, con la soppressione del comma 2 dell'articolo 14, si elimina la facoltà dell'Ufficio di Presidenza della Camera di autorizzare la costituzione di un Gruppo parlamentare con meno di venti deputati. In tal modo si pone un freno al fenomeno della polverizzazione dei gruppi.

Il nuovo testo del comma 4 dell'articolo 16 è coerente con la soppressione dello scrutinio segreto se non nei casi espressamente previsti.

La nuova formulazione dell'articolo 23, comma 1, introduce, come modo normale del lavoro parlamentare, la « minisessione », con un modulo mensile che preveda due settimane esclusivamente dedicate ai lavori in Commissione ed una ai lavori dell'Assemblea.

I commi 6, 7 e 8 che si propone di aggiungere all'articolo 24, regolano il contingentamento dei tempi di discussione dei progetti di legge ed il riparto di tali tempi fra i vari gruppi.

La nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 27 elimina il riferimento allo scrutinio segreto.

Il comma di cui si propone l'aggiunta all'articolo 44 è richiesto per esigenze di coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 24 sul contingentamento dei tempi.

Il comma 1 dell'articolo 49 viene riformulato così da stabilire il principio che « le votazioni hanno luogo a scrutinio pa-

lese ». Lo scrutinio segreto viene mantenuto per le votazioni riguardanti persone e nel caso di deliberazioni attinenti a diritti di libertà costituzionalmente garantiti, quali individuati nella parte I, titolo I della Costituzione. Di conseguenza, e per ragioni di coordinamento, vengono modificati i successivi articoli 51, 52, commi 1 e 3, 91, comma 1, 106, comma 1.

Il nuovo testo che viene proposto dell'articolo 69 introduce, accanto alla procedura d'urgenza già prevista, una procedura di eccezionale urgenza per i disegni di legge del Governo. Ciò va incontro all'esigenza di assicurare al Governo tempi certi e comportamenti coerenti nella realizzazione dei punti qualificanti del suo programma.

Conseguenti alla modifica dell'articolo 69, sono quelle proposte all'articolo 81, comma 2.

La nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 72, che limita l'assegnazione alle Commissioni in sede referente ai progetti di legge per i quali la Costituzione, all'articolo 72, ultimo comma, stabilisce la riserva d'Assemblea, va letta insieme al nuovo testo dell'articolo 96.

Come già esposto nella parte generale di questa relazione, con queste modifiche si vuole fare dell'esame in Commissione in sede redigente il procedimento « normale » di esame delle iniziative legislative ordinarie. In tale modo verrebbe notevolmente snellito il lavoro d'Assemblea, evitando l'inutile duplicarsi di votazioni e sarebbe fortemente potenziato il ruolo delle Commissioni.

La soppressione del comma 6 dell'articolo 85 è conseguente alla nuova formulazione dell'articolo 96-bis della quale parleremo più avanti.

Le modifiche al comma 5 dell'articolo 87 vanno considerate insieme alla proposta soppressione dell'articolo 116. Con la nuova regolamentazione si intende eliminare l'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di articoli od emendamenti, alla luce delle considerazioni svolte nella parte generale di questa relazione.

La nuova formulazione dell'articolo 96-bis innova profondamente il procedimento di conversione dei decreti-legge secondo lo spirito esposto in precedenza nella parte generale alla quale si rinvia.

Resta da dire di un gruppo di articoli il cui scopo, come in precedenza enunciato, è di apprestare strumenti adeguati in vista della ormai prossima unificazione del mercato europeo.

Per quanto riguarda l'articolo 125-bis la procedura in esso prevista tende a realizzare finalmente l'obiettivo di una sollecita attuazione delle direttive e decisioni CEE ed EURATOM e delle raccomandazioni CECA, evitando gli annosi ritardi e le numerose inadempienze sinora registrate dal nostro paese. Essa si giustifica ancor più in vista della realizzazione del grande mercato unico entro il 1992, che comporterà l'adeguamento della nostra legislazione ad un vero nuovo *corpus* di norme rappresentato da 300 direttive volte a completare la liberalizzazione del mercato in vari settori (fiscale, appalti, circolazione delle merci e delle persone). Non si è ritenuto accedere all'idea di creare una Commissione bicamerale, perché essa in questa fase complicherebbe, invece di semplificare, la procedura non avendo, per sua natura, poteri nel campo della legislazione.

La Commissione affari esteri con la sua competenza in materia comunitaria potrà ben svolgere un ruolo attivo di coordinamento « trasversale », raccogliendo i pareri delle singole Commissioni settorialmente competenti.

È apparso anche opportuno introdurre la norma dell'articolo 125-ter che inserisce nell'alveo regolamentare le disposizioni della legge n. 183 del 1987 che hanno prescritto da parte del Governo la trasmissione al Parlamento e alle Regioni dei progetti di atti normativi comunitari. Si è anche inteso coordinare e distribuire meglio la materia coordinando questo articolo con il successivo articolo 126.

Le modifiche all'articolo 126 si sono rese necessarie per eliminare alcune norme ormai contrastanti con la nuova realtà del Parlamento europeo eletto a

suffragio diretto e la conseguente scomparsa della delegazione.

Si è ritenuto utile e opportuno lasciare il comma 1 sia pure modificato perché esso copre tutti i casi di temi in discussione in seno al Consiglio comunitario. Si è eliminato il divieto di presentare risoluzioni, perché esso appare ridicolo, se si pensa che è invalsa la prassi di approvare in Commissione (indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 126, del resto quasi mai avvenuta) risoluzioni vertenti su materie comunitarie.

La previsione normativa introdotta dall'articolo 126-*bis* è dettata dall'esigenza vieppiù avvertita di un collegamento con i parlamentari italiani del Parlamento europeo, per una reciproca migliore informazione, sia ai fini della preparazione di testi normativi interni o di prese di posizioni e di formulazione di indirizzi politici su rilevanti argomenti attinenti alla Comunità, sia per garantire una maggiore conoscenza da parte dei parlamentari europei degli indirizzi del Parlamento italiano.

Si è infine ritenuto utile modificare il primo comma dell'articolo 127 per coordinare il testo con le modifiche proposte in precedenza ed in particolare con l'in-

troduzione dell'articolo 125-*bis*. Si ottiene in tal modo un sistema coerente ed alquanto organico di informazione e discussione su temi comunitari.

Onorevoli colleghi, l'insieme delle modificazioni che si sottopone all'esame della Giunta per il regolamento, ha un suo disegno unitario ed organico, coerente con il più ampio processo di riforme istituzionali la cui esigenza è ormai profondamente sentita da tutte le forze politiche e da strati crescenti della pubblica opinione. Il Governo, nel suo documento programmatico, si pone come punto essenziale di riferimento di un processo di riforma istituzionale, anche se, come viene esplicitamente affermato, tale processo non può non coinvolgere in Parlamento tutte le forze disponibili.

Il Gruppo parlamentare socialista, che ha decisamente contribuito, in questa come in altre parti, alla formazione del documento programmatico, intende, con questa proposta, offrire un ulteriore, più dettagliato ed organico contributo per migliorare la funzionalità della Camera dei deputati, in spirito di fattivo confronto e collaborazione, con la sincera disponibilità a prendere in considerazione ogni altro costruttivo suggerimento.

TESTO PROPOSTO

Il comma 2 dell'articolo 14 è soppresso.

Il comma 4 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« 4. Tali modificazioni od aggiunte sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti la Camera. La domanda di votazione nominale deve essere presentata prima dell'inizio della discussione da venti deputati o da uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ».

Il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« 1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, assicurando comunque, in linea di massima e fatte salve le disposizioni di cui al capo XXVII, l'osservanza di un modulo mensile che preveda due settimane esclusivamente dedicate ai lavori in Commissione ed una ai lavori dell'Assemblea ».

All'articolo 24 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 6. Se nella Conferenza dei presidenti di gruppo viene richiesto l'ampliamento della discussione sulle linee generali ai sensi del comma 2 dell'articolo 83, la Conferenza stessa, al fine di garantire il rispetto dei termini stabiliti dal calendario, ripartisce tra i vari Gruppi parlamentari il tempo complessivo disponibile per la discussione sulle linee generali, detratta una parte per gli interventi del relatore e del Governo nonché per consentire l'inserimento nel dibattito di eventuali interventi di deputati dissenzienti dai rispet-

tivi Gruppi o per questioni incidentali di cui all'articolo 40 preannunciate nella Conferenza medesima. In mancanza di accordo, ovvero qualora la richiesta di ampliamento della discussione sia presentata successivamente, alla ripartizione del tempo provvede il Presidente della Camera, per una parte in misura eguale, assegnando in ogni caso a ciascun Gruppo almeno il tempo massimo previsto per un intervento, e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi.

7. Per le fasi successive della discussione, la Conferenza dei presidenti di Gruppo può ripartire il tempo complessivo disponibile, detratta una parte per gli interventi del relatore, del Governo e dei deputati dissenzienti dai rispettivi Gruppi nonché per lo svolgimento delle operazioni materiali di voto. Il Presidente della Camera, al fine di rendere possibile la conclusione dell'esame nell'ambito del calendario che la prevede, può comunque disporre, entro il periodo di vigenza del calendario stesso, sia sedute supplementari sia il mantenimento del punto all'ordine del giorno di sedute successive già previste. Qualora la discussione non riesca comunque a concludersi e sia iscritta, a norma dei commi precedenti, in un calendario successivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo procede, contestualmente all'approvazione del calendario stesso, alla ripartizione del tempo complessivo disponibile, tenuto conto delle detrazioni sopra indicate. In mancanza di accordo, alla suddetta ripartizione può procedere il Presidente della Camera, valutate le indicazioni dei Gruppi.

8. Le disposizioni del comma 7 non si applicano ai progetti di legge costituzionale e in materia elettorale, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali e di conversione di decreti-legge. Le medesime disposizioni non si applicano altresì ai progetti di legge che il Presidente della Camera, sentiti i presidenti dei Gruppi, ritiene di particolare rilevanza costituzionale ».

Al comma 2 dell'articolo 27 il primo periodo è sostituito dal seguente:

« 2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione a maggioranza dei tre quarti dei votanti ».

All'articolo 44 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa è stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma del comma 6 o del comma 7 dell'articolo 24, ovvero quando la discussione è stata organizzata con le modalità e secondo i criteri previsti nei commi 7 ed 8 dell'articolo 119 ».

Il comma 1 dell'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« 1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone o attinenti a diritti di libertà costituzionalmente garantiti di cui alla Parte I, Titolo I della Costituzione ».

Dopo il comma 1 dell'articolo 49 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

« 1-bis. In caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione, in relazione ai diritti di libertà costituzionalmente garantiti di cui al comma precedente, decide il Presidente della Camera ».

L'articolo 51 è sostituito dal seguente:

« 1. L'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale.

2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione ».

Il comma 1 dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:

« 1. La richiesta di votazione nominale deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'Assemblea o la Commissione a votare per alzata di mano ».

Il comma 3 dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:

« 3. Se un deputato che abbia sottoscritto una richiesta di votazione nominale non risulti presente quando si stia per procedere alla votazione, si intende ritirata la sua firma ».

L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

« 1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, od anche successivamente, un presidente di Gruppo o trenta deputati possono chiedere alla Camera che ne sia dichiarata l'urgenza.

2. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva e comunque non prima della distribuzione dello stampato. L'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, nonché il Governo, ove ne faccia richiesta, delibera per alzata di mano.

3. All'atto della presentazione di un disegno di legge, od anche successivamente, il Governo può chiedere che ne sia dichiarata l'eccezionale urgenza.

4. La richiesta è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva, anteriormente alla quale dovrà necessariamente essere distribuito lo stampato. L'Assemblea, sentiti il Governo ed un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno, delibera con votazione nominale elettronica.

5. Per i progetti di legge dichiarati urgenti od eccezionalmente urgenti, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 81 è ridotto, rispettivamente, a trenta e quindici giorni a decorrere dall'assegnazione o dalla dichiarazione d'urgenza, se successiva. Scaduto il termine, anche se la Commissione non ha concluso l'esame in sede referente il progetto di legge è sottoposto all'esame della Conferenza dei presidenti di Gruppo per l'iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Per i disegni di legge dichiarati eccezionalmente urgenti l'iscrizione nel calendario ha carattere prioritario. Al fine di garantire che la votazione finale del progetto di legge intervenga nei tempi stabiliti nel calendario, la discussione in Assemblea è organizzata con le modalità e secondo i criteri previsti nel comma 7 dell'articolo 119.

6. Qualora il progetto di legge dichiarato urgente od eccezionalmente urgente sia assegnato in Commissione in sede legislativa, all'organizzazione della discussione provvede l'Ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Qualora non si raggiunga l'accordo, provvede il presidente della Commissione d'intesa con il Presidente della Camera. Il Presidente della Camera, sentiti i presidenti dei Gruppi, può altresì iscrivere il progetto di legge all'ordine del giorno di apposita seduta della Commissione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 ».

Il comma 1 dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia, che devono riferire all'Assemblea, i pro-

getti di legge in materia costituzionale ed elettorale, quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. Dell'assegnazione il Presidente dà notizia in Aula e, ove nei due giorni successivi all'annunzio un presidente di Gruppo o dieci deputati propongano una diversa assegnazione, iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro ed uno a favore, delibera per alzata di mano ».

Il comma 2 dell'articolo 81 è sostituito dai seguenti:

« 2. Detto termine è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione di decreti-legge.

2-bis. Per i progetti di legge di cui la Camera ha dichiarato l'urgenza o l'eccezionale urgenza si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 69 ».

Il comma 6 dell'articolo 85 è soppresso.

Al comma 5 dell'articolo 87 sono soppresse, in fine, le parole: o di posizione della questione di fiducia a norma del comma 2 dell'articolo 116.

Il comma 1 dell'articolo 91 è sostituito dal seguente.

« 1. Il progetto di legge è sottoposto, immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli, alla votazione finale per l'approvazione complessiva ».

L'articolo 96 è sostituito dal seguente:

« 1. All'infuori dei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 72, il Presidente della Camera assegna, dandone notizia in Aula, i progetti di legge alle Commissioni competenti, che deliberano i singoli articoli. All'Assemblea resta riservata l'appro-

vazione finale del progetto con dichiarazioni di voto.

2. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, trenta deputati possono chiedere che l'Assemblea stabilisca, con apposito ordine del giorno, criteri e principi direttivi per la formulazione del testo degli articoli. Sulla richiesta l'Assemblea delibera per alzata di mano. È consentita una dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti, ad un deputato per gruppo. Se la richiesta è accolta, il progetto di legge è iscritto all'ordine del giorno della seduta successiva, affinché l'Assemblea deliberi il predetto ordine del giorno.

3. Alla discussione nelle Commissioni in sede redigente si applicano le norme dell'articolo 94, commi 2 e 3, primo periodo. Qualora vi sia stato parere negativo della Commissione affari costituzionali, della Commissione bilancio o della Commissione lavoro, anche su singole parti o articoli del progetto di legge, e la Commissione di merito non vi si sia uniformata, il presidente della Commissione che ha dato parere negativo ne fa illustrazione all'Assemblea subito dopo il relatore del progetto di legge, e presenta un apposito ordine del giorno. Su tale ordine del giorno l'Assemblea delibera, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti ciascuno, con votazione nominale elettronica. In caso di approvazione, la Commissione di merito riesamina il progetto di legge per uniformarlo al parere della Commissione affari costituzionali, bilancio o lavoro e il procedimento in Assemblea ha inizio nella seduta successiva.

4. Ogni deputato, anche non appartenente alla Commissione, ha il diritto di presentare a questa emendamenti e di partecipare alla loro discussione.

5. Per la discussione in sede redigente si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo XVI.

6. La discussione in sede redigente dei disegni di legge di cui al comma 3 dell'articolo 69 deve concludersi, qualora non sia intervenuta la deliberazione dell'ordine del giorno previsto dal comma 2,

entro quindici giorni dall'assegnazione alla Commissione o dalla dichiarazione d'urgenza, ove successiva. Decorso tale termine, il testo dichiarato eccezionalmente urgente viene sottoposto all'Assemblea per l'approvazione finale ».

L'articolo 96-bis è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al presente capo alle Commissioni competenti il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia in Aula nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

2. In ogni caso il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al comma 1 del presente articolo alla Commissione affari costituzionali per il parere ai sensi dell'articolo 75. La Commissione esprime il proprio parere, scritto e motivato, sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione entro e non oltre il termine di tre giorni dalla presentazione o trasmissione del disegno di legge.

3. Nel corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi emendamenti od articoli aggiuntivi.

4. Scaduto il termine per riferire di cui all'articolo 81, comma 2, i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono presi in considerazione ai fini della programmazione dei lavori anche se la Commissione non ne abbia concluso l'esame e vengono in ogni caso iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro venticinque giorni dalla presentazione o trasmissione.

5. È in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione dal Senato del disegno di legge di conversione, di modificare i termini di cui ai commi precedenti.

6. Non possono essere convertiti in legge decreti-legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di decreti-legge il cui disegno di legge di conversione sia stato precedentemente respinto ».

Il comma 1 dell'articolo 106 è sostituito dal seguente:

« Al termine della discussione se sono stati presentati ordini del giorno di rieiezione, l'Assemblea li vota dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essa proposti ».

L'articolo 116 è soppresso.

Dopo l'articolo 125, è inserito il seguente:

ART. 125-bis.

« 1. La Camera discute, in un'apposita sessione, il disegno di legge, presentato ogni anno entro il 1° marzo dal Governo, per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

2. Il Presidente della Camera assegna il disegno di legge alla Commissione affari esteri e comunitari, che riferisce all'Assemblea entro 30 giorni. Scaduto tale termine, il disegno di legge è iscritto automaticamente all'ordine del giorno dell'Assemblea che lo discute e delibera entro i 30 giorni successivi ».

Dopo l'articolo 125-bis, è inserito il seguente:

ART. 125-ter.

« 1. Il Presidente annuncia all'Assemblea i progetti di atti normativi comunitari trasmessi dal Governo.

I suddetti documenti sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio competente del segretariato generale della Camera, che ne trasmette un elenco alle Commissioni permanenti.

Le Commissioni inviano, se del caso, al Governo, per il tramite della Presidenza della Camera, le loro eventuali osservazioni.

2. Il Presidente assegna alla Commissione affari esteri e comunitari le relazioni sull'attività della Comunità predisposte rispettivamente dai Ministri degli affari esteri e del coordinamento delle politiche comunitarie ».

L'articolo 126 è sostituito dal seguente:

« 1. Anche al di fuori del caso previsto dall'articolo 125-ter, su domanda di un rappresentante di Gruppo o del Governo ciascuna Commissione può disporre che, per la materia di propria competenza, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità e in previsione dell'inserimento di determinati argomenti all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri delle Comunità, si svolga un dibattito preventivo con l'intervento del Ministro competente.

2. L'Assemblea discute la relazione presentata dalla Commissione affari esteri e comunitari sui documenti consuntivi sull'attività delle Comunità trasmessi dal Governo, di cui all'articolo 125-ter ».

Dopo l'articolo 126 è inserito il seguente:

ART. 126-bis.

« 1. Le Commissioni possono ascoltare nelle materie di loro competenza i rappresentanti italiani delle Commissioni equivalenti del Parlamento europeo, anche su richiesta di questi, sui temi in discussione alla Camera o in sede europea.

2. La Commissione affari esteri e comunitari incontra almeno due volte l'anno e ogni volta che se ne presenta l'opportunità gli 81 rappresentanti italiani al Parlamento europeo ».

Il comma 1 dell'articolo 127 è sostituito dal seguente:

« 1. Anche al di fuori della fattispecie prevista dall'articolo 125-*bis*, il Presidente della Camera deferisce alle Commissioni competenti per materia, con il parere della Commissione esteri, gli atti normativi comunitari trasmessi dal Governo e comunque pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee ».